



CITTA' DI CORBETTA

REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 6 del 24.03.2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 71 DEL 30.11.2017

SOMMARIO

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 4 – TARIFFE
- ART. 4 BIS – CATEGORIE SPECIALI
- ART. 5 – TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI
- ART. 6 – FUNZIONI E POTERI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 7 – FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- ART. 8 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ART. 9 – SOGGETTO PASSIVO
- ART. 10 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 11 – APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE
- ART. 12 – PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA
- ART. 13 – DICHIARAZIONE D'IMPOSTA
- ART. 14 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- ART. 15 – PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI
- ART. 16 – RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO
- ART. 17 – PROCEDURA COATTIVA
- ART. 18 – RIMBORSI
- ART. 19 – CONTENZIOSO
- ART. 20 – PUBBLICITA' ORDINARIA, TARIFFE
- ART. 21 – PUBBLICITA' CON VEICOLI, TARIFFE
- ART. 22 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI, TARIFFE
- ART. 23 – PUBBLICITA' VARIA, TARIFFE
- ART. 24 – RIDUZIONE D'IMPOSTA

TITOLO III – AFFISSIONI

- ART. 26 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 27 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TARIFFE
- ART. 28 – RIDUZIONE DEL DIRITTO
- ART. 29 – ESENZIONE DEL DIRITTO
- ART. 30 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 31 – AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE
- ART. 32 – CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

- ART. 33 – SANZIONI TRIBUTARIE
- ART. 34 – INTERESSI
- ART. 35 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO V – PIANO GENERALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 36 – OGGETTO
- ART. 37 – IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
- ART. 38 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- ART. 39 – NORME FINALI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Decreto Lgs. 15 novembre 1993 n.507)

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Articolo 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Il Comune appartiene alla IV classe: comuni da oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti, avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso di n. 18.177 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Articolo 4

TARIFFE

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 4 bis

CATEGORIE SPECIALI

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è istituita la categoria speciale che comprende le seguenti località di particolare importanza in quanto ad intenso flusso di traffico stradale:

Strada ex Statale n.11 (via Simone da Corbetta e via Milano);

Strada ex Provinciale (via della Repubblica, via Benedetto Croce e via Europa);

Via Fogazzaro.

Alla categoria speciale così individuata, di superficie complessiva inferiore al 35% di quella del centro abitato, si applica, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, una maggiorazione pari al 100% della tariffa normale.

Articolo 5

TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI

A – TIPOLOGIA IMPIANTI PUBBLICITARI

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel Regolamento DISCIPLINA GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI, Piano Generale degli Impianti, **vigente nell'Ente**.

B – QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq. 30 per ogni mille abitanti talché, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 18.177 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq. 540.

Articolo 6 FUNZIONI E POTERI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di gestione in concessione sono attribuite al concessionario del servizio le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre i rimborsi previsti dall'art. 11 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.
2. In caso di gestione diretta le attribuzioni, di cui al precedente comma, spettano al funzionario responsabile designato dal Comune.

Articolo 7 FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito mediante affidamento in concessione a soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art.53 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. E' fatta salva la facoltà del Comune di provvedere alla gestione diretta del servizio allo scadere della concessione.

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Articolo 8 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 9 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 10 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione tra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio a ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale o dal concessionario, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Articolo 11

APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 12

PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

Qualora la pubblicità, di cui agli artt. 20 e 21 del presente regolamento, venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Articolo 13

DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art.9 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 20, 21 e 22 commi 1,2 e 3 del presente regolamento, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 14

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con i veicoli e quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Concessionario del servizio, o al Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,00.

Articolo 15

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Articolo 16

RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo ovvero da un rappresentante del concessionario in caso di concessione del servizio.

Articolo 17

PROCEDURA COATTIVA

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

Articolo 18

RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale o

il concessionario provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 19 CONTENZIOSO

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.
Valgano al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D. Lgs. 546.

Articolo 20 PUBBLICITA' ORDINARIA, TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella indicata annualmente da apposita deliberazione.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Articolo 21 PUBBLICITA' CON VEICOLI, TARIFFE

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari, installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 20, comma 1, del presente regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 20, comma 4, del presente regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe individuate da apposita deliberazione.
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'inizio dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 22 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI, TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è **pari a quella individuata con apposita deliberazione**.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è pari a quella individuata con apposita deliberazione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 23 **PUBBLICITA' VARIA, TARIFFE**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 20, comma 1, del presente regolamento.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura pari a quella individuata con apposita deliberazione.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con i veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impegnata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, pari a quella individuata con apposita deliberazione.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art.41, del presente regolamento, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari a quella individuata con apposita deliberazione.

Articolo 24 **RIDUZIONE D'IMPOSTA**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Articolo 25 **ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 21 del presente regolamento;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e degli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- l) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso

TITOLO III – AFFISSIONI

Articolo 26

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, di cui al successivo titolo V, e all'elenco allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante sotto la lettera A), elenco che reca la situazione degli impianti esistenti.

Articolo 27

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TARIFFE

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm70x100 e per i periodi di seguito indicati è quello previsto da apposita deliberazione. Per le affissioni di carattere commerciale effettuate nelle vie, in categoria speciale, individuate nell'art. 4 bis del presente regolamento, al diritto sulle pubbliche affissioni si applica una maggiorazione pari al 100 per cento della tariffa normale.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

Articolo 28

RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 29;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggiante e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 29 ESENZIONE DEL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 30 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
2. **Nelle richieste** devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 31 AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 % del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n.507/93, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Articolo 32 CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 19 del presente Regolamento.

TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Articolo 33 SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per omesso o tardivo pagamento si applica la sanzione prevista dalla normativa di volta in volta vigente.

Articolo 34 INTERESSI

1. La misura annua degli interessi è determinata al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 35 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1 Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206,58 ad euro 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 507/1993, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione

contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma.

TITOLO V – PIANO GENERALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36

OGGETTO

Il presente titolo disciplina il Piano Generale degli Impianti del Comune limitatamente alle pubbliche affissioni. Per il piano generale degli impianti pubblicitari, nonché le modalità di installazione e l'esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale, si applica il vigente regolamento "DISCIPLINA GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – Piano generale degli Impianti"

Articolo 37

IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1- Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal concessionario del servizio, secondo le norme di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del titolo III del presente Regolamento.

2- Caratteristiche e tipologie degli impianti:

a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada.

b) A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

- TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o di aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

verticali

cm.70x100, 100x140, 140x200

orizzontali

cm.100x70, 140x100, 200x140

- TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm. 100

– le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

tabelle verticali

cm.70x100, 100x140, 140x200

tabelle orizzontali

cm.100x70, 140x100, 200x140

- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm. 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

3 – Quantità degli impianti

a) la superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 5 lettera b) del presente regolamento; essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti Pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui all'art. 5/B del presente regolamento;

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'art. 5/B del presente regolamento.

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui all'art. 5/B del presente regolamento.

b) IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 30% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D. Lgs. 507/1993.

4 – Impianti già installati – Disposizioni in adeguamento

a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, di cui all'allegato "A".

b) con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 5, comma b) del presente regolamento e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni, distribuendole per destinazione d'uso. Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

Articolo 38

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI

1. La Giunta Comunale, su proposta del settore tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio. Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento. E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause. In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

2. Il concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onori e per motivate esigenze del servizio.

3. La Giunta Comunale adotta la proposta di adeguamento del piano generale degli impianti, formulata dal Concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39

NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente alle eventuali modifiche normative sopravvenute per effetto di legge. In tal caso, anche in assenza di formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata

Allegato A

N.	UBICAZIONE	Numero facce	DIMENSIONI base cm x alt.cm	DESTINAZIONE
1	Via IV Novembre angolo Via Europa	2	140 x 100	Istituzionale
2	Via IV Novembre angolo Via Europa	2	140 x 100	Necrologio
3	Via Cattaneo lato Comune fronte civ. 24	1	100 x 140	Istituzionale
4	Via Cattaneo fronte civico n. 22	1	100 x 140	Istituzionale
5	Piazza Corbas	2	140 x 200	Commerciale
6	Via Crocefisso angolo Via Mussi	1	140 x 100	Necrologio
7	Via San Sebastiano angolo Via Villorresi	1	200 x 140	Commerciale
8	Via San Sebastiano angolo Via Villorresi	1	200 x 140	Commerciale
9	Via San Sebastiano angolo Via Villorresi	1	200 x 140	Commerciale
10	Via San Sebastiano angolo Via Villorresi	1	200 x 140	Commerciale
11	Via San Sebastiano fronte Via Villorresi	1	200 x 140	Commerciale
12	Via San Sebastiano fronte Via Villorresi	1	200 x 140	Commerciale
13	Via Villorresi angolo Via S. Sebastiano	1	140 x 100	Necrologio
14	Via Villorresi angolo Via Costa	1	140 x 200	Commerciale
15	Via Villorresi angolo Via Costa	1	140 x 200	Istituzionale
16	Via Villorresi angolo Via Repubblica	2	200 x 140	Commerciale
17	Via della Repubblica	2	140 x 200	Commerciale
18	Via della Repubblica	2	140 x 200	Istituzionale
19	Via della Repubblica interno parco	2	200 x 140	Commerciale
20	Via della Repubblica	2	140 x 200	Commerciale
21	Via della Repubblica	2	200 x 140	Istituzionale
22	Via Lamarmora angolo Via Repubblica	2	140 x 200	Commerciale
23	Via Lamarmora angolo Via Repubblica	2	140 x 200	Commerciale
24	Via Lamarmora angolo Via Repubblica	2	140 x 200	Commerciale
25	via Monterosa angolo via Montebianco	2	140 x 200	Commerciale
26	via Lamarmora fronte via Meroni	1	140 x 100	Necrologio
27	Via Verdi 161 lato stadio comunale	1	140 x 100	Necrologio
28	Via Verdi 161 lato stadio comunale	1	200 x 140	Commerciale
29	Via Verdi 161 lato stadio comunale	1	200 x 140	Commerciale
30	Via Verdi 161 lato stadio comunale	1	200 x 140	Commerciale
31	Via Leonardo da Vinci	2	140 x 200	Commerciale
32	Via Leonardo da Vinci	2	140 x 200	Commerciale
33	Via Leonardo da Vinci	2	140 x 200	Commerciale
34	Via Verdi n. 24	2	140 x 100	Necrologio
35	Via Roma angolo via Verdi	2	200 x 140	Commerciale
36	Via Roma angolo via Dante	2	200 x 140	Commerciale
37	Via Roma angolo via Dante	1	140 x 200	Commerciale
38	Via Roma angolo via Dante	1	140 x 200	Commerciale
39	via Roma angolo via Dante	1	140 X 200	Commerciale
40	Via Roma n. 19	1	200 x 140	Commerciale
41	Via Roma n. 19	1	200 X 140	Commerciale
42	Via Roma n.19	1	200 x 140	Commerciale
43	Via Roma n.19	1	200 x 140	Commerciale

44	Via Roma n. 19	1	200 x 140	Commerciale
45	Via Roma n. 19	1	200 x 140	Commerciale
46	Via Roma n. 19	1	200 x 140	Commerciale
47	Via Roma n.19	1	200 x 140	Commerciale
48	Via Battisti angolo via Filzi	1	140 x 100	Necrologio
49	Via Oberdan angolo via Montenero	2	140 x 100	Necrologio
50	Via Negri angolo via S. Sebastiano	1	140 x 100	Necrologio
51	Via Negri angolo via Ariosto	2	140 x 200	Commerciale
52	Via Negri angolo via Ariosto	2	140 x 200	Istituzionale
53	Via Simone angolo via Volta	2	140 x 200	Commerciale
54	Via Simone angolo via S. Ambrogio	2	140 x 200	Commerciale
55	Via Simone angolo via Trieste	2	200 x 140	Commerciale
56	Via Trento angolo via Leopardi	2	140 x 100	Necrologio
57	Piazza Borsellino	1	100 x 140	Istituzionale
58	Via Parini angolo via Europa	1	140 x 200	Commerciale
59	Via Parini angolo via Europa	1	140 x 200	Istituzionale
60	Via Parini angolo via Europa	1	200 x 140	Commerciale
61	Via Parini angolo via Europa	2	200 x 140	Commerciale
62	Via Parini angolo via Europa	2	200 x 140	Commerciale
63	Via Parini angolo via Europa	1	140 x 200	Istituzionale
64	Via Petrarca angolo via Leone XIII	2	200 x 140	Commerciale
65	Piazza Beretta angolo piazza I maggio	1	140 x 200	Istituzionale
66	Piazza Beretta angolo piazza I maggio	1	140 x 100	Necrologio
67	Piazza Beretta	2	100 X 140	Istituzionale
68	Piazza Beretta fianco edicola	2	200 x 140	Commerciale
69	Via Cadorna lato civico 23	2	140 x 200	Commerciale
70	Via Cadorna lato civico 24	2	140 x 200	Commerciale
71	Via Pellico angolo via Maroncelli	2	200 x 140	Commerciale
72	Via Pellico angolo via Maroncelli	2	140 x 200	Commerciale
73	Via Pellico angolo via Maroncelli	2	140 x 200	Istituzionale
74	Via Pellico angolo viale Borletti	1	140 x 100	Necrologio
75	Via Pio X angolo via Ippolito	1	200 x 140	Commerciale
76	Via Ippolito angolo via Pio X	1	140 X 200	Commerciale
77	Via Ippolito angolo via Pio X	1	140 x 200	Istituzionale
78	Via Ippolito angolo via Pio X	1	140 x 100	Necrologio
79	Via Fogazzaro lato parco giochi	2	200 x 140	Commerciale
80	Via Fogazzaro	2	200 x 140	Commerciale
81	Via Veneto Vittorio angolo via d'Acquisto	2	140 x 200	Commerciale
82	Via Veneto Vittorio angolo don Ramirez	2	140 X 200	Commerciale
83	Via Parini angolo via Veneto Vittorio	1	140 x 100	Istituzionale
84	Via Parini angolo via Veneto Vittorio	1	140 x 100	Necrologio
85	Piazza don Cermenati frazione Cerello	1	200 x 140	Istituzionale
86	Piazza don Cermenati frazione Cerello	1	140 x 100	Necrologio
87	Via Bandiera angolo piazza S. Vincenzo	2	200 x 140	Commerciale
88	Via Bandiera angolo via Menotti	2	200 x 140	Commerciale
89	Via Bandiera angolo via Menotti	2	200 x 140	Commerciale
90	Via Adamello angolo via Bixio	1	200 x 140	Commerciale
91	Via Di Vittorio angolo via Zara	1	140 x 100	Istituzionale
92	Via Di Vittorio angolo via Zara	1	140 x 100	Necrologio
93	Via Di Vittorio angolo via Zara	1	200 x 140	Commerciale

94	Via Di Vittorio angolo via Zara	1	200 x 140	Commerciale
95	Piazza San Carlo	1	200 x 140	Istituzionale
96	Piazza Corbas fronte civico 23	2	140 x 200	Istituzionale
97	Piazza Corbas fronte civico 23	2	140 x 200	Commerciale
98	Via Lamarmora fronte via Meroni	2	140 x 200	Istituzionale
99	Via Terranova angolo via Repubblica	2	140 x 200	Istituzionale
100	Via Quasimodo fronte civico 19	1	140 x 200	Istituzionale
101	Via fratelli di Dio angolo via Gasperotti	2	140 x 200	Istituzionale
102	Via Porta angolo via Pascoli	2	140 x 200	Istituzionale
103	Via Zara	1	140 X 200	Istituzionale
104	Via Silvio Pellico fronte civico. 10	1	140 x 100	Necrologio
105	Via Villoresi	2	140 x 200	Commerciale
106	Via Villoresi	2	140 x 200	Commerciale
107	Via Caldara angolo via Petrarca	2	140 x 100	Necrologio
108	Via Adamello angolo via Bixio	1	140 x 100	Necrologio
109	Via Fogazzaro fronte parco giochi	1	140 x 100	Necrologio